

Segreteria Regionale Veneto

Al Direttore Interregionale delle Dogane per
il Veneto e il Friuli Venezia Giulia - **dott.**

Maurizio Montemagno -

did.veneto_fvg@agenziadogane.it;

did.veneto_fvg@pce.agenziadogane.it

OGGETTO: Det.ne 2637RU del 21.01.2016 - Conferimento degli incarichi di responsabilità.

Lo scrivente Sindacato, in relazione alla nota in oggetto firmata dalla S.V., atta a disciplinare ed uniformare le modalità di conferimento dei numerosi incarichi di responsabilità in scadenza il prossimo 29 febbraio 2016, ritiene illegittime le prescrizioni indicate nel penultimo paragrafo della nota stessa in cui si chiede ai Direttori degli Uffici preposti alle nomine, di “risolvere eventuali situazioni di incompatibilità che dovessero presentarsi per effetto dei conferimenti (ad es. parentela, affiliazione, coniugio o altra relazione interpersonale, ivi compresi rapporti di credito o di inimicizia, nonché, limitatamente ad uffici deputati alla gestione del personale, cariche in organizzazioni sindacali)”.

Tali incarichi di responsabilità sono disciplinati dall’art. 22 del CCNI dell’Agenzia delle Dogane che non individua il soggetto che debba emettere l’atto di nomina, ma neppure fa alcun riferimento a situazioni di incompatibilità.

Le cause di incompatibilità nell’attribuzione degli incarichi sono indicate nella norma generale sul pubblico impiego, art. 53 del DLgs n. 165/2001¹ e sue modificazioni.

¹ Articolo 53

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

(Art. 58 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall’art. 2 del decreto legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall’art. 1 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall’art. 26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonché dall’art. 16 del d.lgs n. 387 del 1998) 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall’articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all’articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina. 2. 3. 4. omissis 5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d’impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

DIRPUBBLICA - Federazione del Pubblico Impiego

Via Giuseppe Bagnera, 29 - 00146 Roma; tel.: 06.5590699; fax: 06.5590833

www.dirpubblica.it - info@dirpubblica.it - dirpubblica@pec.it

C.F.: 97017710589 - Partita I.V.A.: 04919551004

Segreteria Regionale Veneto - Via Zara 44 - 35134 Padova

ur.veneto@dirpubblica.it - luanacal@libero.it - cell. 3495611422

Pare evidente a questo Sindacato che i requisiti di professionalità richiesti e comprovati dal curriculum non possano essere annullati e vanificati, ai fini del conferimento dell'incarico, dalle situazioni indicate dalla S.V. quali esempi di incompatibilità: *“parentela, affiliazione, coniugio o altra relazione interpersonale, ivi compresi rapporti di credito o di inimicizia, nonché, limitatamente ad uffici deputati alla gestione del personale, cariche in organizzazioni sindacali*).

Queste situazioni non rientrano infatti nei casi di incompatibilità previsti dal suddetto art. 53 dlgs 165/2001 e neppure sono indicate nelle istruzioni contenute nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione in tema di rotazione del personale di qualifica non dirigenziale (in cui si menziona il conflitto di interessi).

In particolare, a proposito dell'incompatibilità derivante da “altra relazione interpersonale, ivi compresi rapporti di credito o di inimicizia” si osserva che essa non potrebbe essere rilevata senza effettuare valutazioni strettamente soggettive che si sostituirebbero ai **“criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione”** richiesti dall'art. 53 comma 5 dlgs 165 /2001)

Posto che la S.V. individua il Direttore di ogni singolo Ufficio, quale soggetto preposto a *“risolvere”* l'inimicizia - non si comprende tra quali soggetti questa dovrebbe essere evitata e/o risolta, dato che si tratta di incarichi destinati a condurre Aree composte da almeno una decina di persone. Il Direttore, nella scelta delle candidature, dovrà valutare l'inimicizia dell'eventuale nominato nei confronti di ogni singolo sottoposto? E se invece l'inimicizia fosse tra il candidato ed il Direttore stesso? E, una volta individuate situazioni di credito o inimicizia, dovrà comunicarle ufficialmente agli interessati quale motivazione dell'esclusione dall'incarico? Si rammenta invece che eventuali situazioni conflittuali sono *“normalmente”* regolamentate dal D. Lgs 165/2001 titolo IV rapporto di lavoro e successive modifiche.

In tal modo le attribuzioni degli incarichi di responsabilità, indette attraverso *“indagini conoscitive /interPELLI”* tra il personale, ovvero tramite procedure di tipo *“para-concorsuale”*, lungi dal rispettare i criteri predeterminati ed oggettivi richiesti per una buona amministrazione si prestano ad essere, al contrario, gestite con criteri personali dai Direttori dei singoli Uffici delle Dogane.

Tanto è vero che già nell'Ufficio di Padova è stato precisato che *“non verrà fatta alcuna graduatoria”* e che il Direttore, *“ove ritenga di non procedere al conferimento della posizione organizzativa in base alle dichiarazioni di disponibilità presentate, si riserva di provvedere con l'attribuzione della responsabilità anche a personale di terza area che non abbia partecipato all'indagine conoscitiva”* (e che pertanto non ha neppure presentato il curriculum).

Ciò è in netto contrasto con il principio di efficienza e trasparenza della buona amministrazione che vuole che gli incarichi siano disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità (art. 53 c. 5 dlgs 165/2001), che in ogni forma concorsuale non siano introdotte arbitrarie ed irragionevoli

DIRPUBBLICA - Federazione del Pubblico Impiego

Via Giuseppe Bagnera, 29 - 00146 Roma; tel.: 06.5590699; fax: 06.5590833
www.dirpubblica.it - info@dirpubblica.it - dirpubblica@pec.it
C.F.: 97017710589 - Partita I.V.A.: 04919551004

Segreteria Regionale Veneto - Via Zara 44 - 35134 Padova
ur.veneto@dirpubblica.it - luanacal@libero.it - cell. 3495611422


restrizioni nell'ambito dei soggetti legittimati alla partecipazione.² e... non vi siano scivolamenti automatici verso posizioni superiori, senza concorso o comunque senza adeguate verifiche attitudinali.

Poiché le indicazioni riguardo alle situazioni di incompatibilità, fornite dalla S.V. ai Direttori degli Uffici dipendenti, possono, per le ragioni fin qui esposte, produrre incomprensioni e indurre a compiere scelte soggettive ed arbitrarie, che aprirebbero inevitabili contenziosi e azioni di responsabilità, si chiede alla S.V. di ritirare gli atti emanati, riformulandoli conformemente alla legge.

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono cordiali saluti.

Il segretario regionale

Dr.ssa Maria Luana Calabrese



²Da sentenza Corte Costituzionale n. 37 del 2015: La forma concorsuale esige che non siano introdotte arbitrarie ed irragionevoli restrizioni nell'ambito dei soggetti legittimati alla partecipazione, ed in particolare che, pur non essendo preclusa la previsione per legge di condizioni di accesso intese a favorire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate all'interno di un'amministrazione, non sia dato luogo, salvo circostanze eccezionali, a riserva integrale dei posti disponibili in favore del personale interno, né a scivolamenti automatici verso posizioni superiori, senza concorso o comunque senza adeguate verifiche attitudinali. Inoltre, il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporterebbe l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate e sarebbe esso stesso soggetto, pertanto, quale forma di reclutamento, alla regola del pubblico concorso (è citata la sentenza di questa Corte n. 194 del 2002).

DIRPUBBLICA - Federazione del Pubblico Impiego

Via Giuseppe Bagnera, 29 - 00146 Roma; tel.: 06.5590699; fax: 06.5590833
www.dirpubblica.it - info@dirpubblica.it - dirpubblica@pec.it
C.F.: 97017710589 - Partita I.V.A.: 04919551004

Segreteria Regionale Veneto - Via Zara 44 - 35134 Padova
ur.veneto@dirpubblica.it - luanacal@libero.it - cell. 3495611422